

OGGETTO: P.3121 - Appalto integrato avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere stradali e ad esse riconducibili, contenute nel programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova - CIG 8060782FB9 CUP C31J19000080006

Operatore economico GIUGGIA COSTRUZIONI SRL - Contratto di Subappalto PZ/05748_21/SAP del 29/12/2021.

Autorizzazione risolutivamente condizionata al subappalto per l'attività di pavimentazione per viabilità provvisoria e viabilità di cantiere.

Spett.le

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

pec: pizzarotti@pec.pizzarotti.it

(RTI Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. / Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. / C.M.M. F.Ili Rizzi S.r.l.)

Spett.le

PORTO ZENA S.c.r.l.

pec: portozena@pec.it

RICHIAMATO il contratto repertoriato in Atti pubblici al n. 49034 e di Raccolta n. 25765 del 03.02.2020 stipulato tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il RTI Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. / Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.a.r.l. / C.M.M. F.Ili Rizzi S.r.l con il quale è stato appaltato il progetto n. 3121 afferente all'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere stradali e ad esse riconducibili, contenute nel programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova;

RICHIAMATO il Decreto n° 74 del 16/02/2022 di nomina ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, a far data dal 16 febbraio 2022, del Dott. Geol. Giuseppe Canepa quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento relativo al progetto n. 3121 afferente alla "Elaborazione della



progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione degli interventi stradali prioritari in ambito portuale" contenuto nel Programma Straordinario.

VISTA la nota dell'appaltatore del 02.03.2022, assunta al protocollo centrale dell'Ente al n. 6788.E di pari data, con la quale è stata avanzata richiesta di affidare in subappalto all'impresa **GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l.**, C.F./ P. IVA 03629600044, con sede legale in Via CAVE 28/3 - VILLANOVA MONDOVI' (CN) - CAP 12089, l'esecuzione dell'attività di *"Pavimentazione per viabilità provvisoria e viabilità di cantiere"* per l'importo di euro 388.668,00 (trecentoottantottomilaseicentosestantotto/00) di cui € 378.668,00 (trecentosettantottomilaseicentosestantotto/00) per lavori ed € 10.000,00 (diecimila/00) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, riconducibile alla categoria SOA OG03;

RILEVATO che come indicato in *lex specialis* con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 la percentuale di lavorazioni subappaltabile è stata definita in misura non superiore al 40 per cento dell'importo del contratto, alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATE le note inoltrate a mezzo mail dalla Responsabile dell'Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici in data 02/03/2022 nonché in data 30/03/2022, afferenti alla richiesta di trasmissione del nullaosta, per quanto di competenza rispettivamente del direttore dei lavori, Ing. Fabrizio Mansueto e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Ing. Cesare Rè;

VISTA la nota del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Ing. Cesare Rè, rilasciata a mezzo mail del 30/03/2022 acquisita a protocollo n° 10767.E della presente Autorità in data 31/03/2022, con la quale veniva rilasciato il nullaosta, subordinato a condizione risolutiva espressa, al subappalto per l'operatore indicato in oggetto a condizione che: vengano nominati con lettera per il cantiere P.3121 un preposto, un responsabile per le emergenze ed un responsabile per il primo soccorso (uno e non più di uno e non con assegnazione generica), con possibile sostituzione dei responsabili, purché risultante da lettera d'incarico; l'esibizione del registro delle manutenzioni eseguite almeno sulle macchine più importanti che vengono utilizzate (rullo, vibrofinitrice etc.); l'obbligo per gli operai di uso della mascherina FFP2 durante la stesa dell'asfalto; l'indicazione della ubicazione in cantiere delle singole aree di lavoro (posizione container,



cassetta pronto soccorso etc.); l'imprescindibilità della disponibilità di acqua durante le operazioni di stesa dell'asfalto; l'obbligo di rilasciare le informazioni minime richieste al CSE prima di iniziare le operazioni di cantiere a pena di perdita di efficacia dell'autorizzazione *de quo*;

CONSIDERATO che ad oggi non è ancora pervenuto il nullaosta del Direttore dei Lavori, Ing. Fabrizio Mansueto;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato alle condizioni, prescrizioni e nei limiti previsti dalla *lex specialis* e dal D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione relativa all'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le prescrizioni dal D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO, dunque, che per quanto occorre e necessario, il Settore Amministrativo, Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici, ha posto in essere le attività di verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, quali specifici per la fattispecie in diretta trattazione;

CONSIDERATO che il Settore Amministrativo provvederà all'emissione del nullaosta amministrativo all'esito positivo delle verifiche sopra indicate, a scioglimento della condizione apposta alla presente autorizzazione;

CONSIDERATO che diversamente il Settore Amministrativo comunicherà al RUP l'eventuale esito negativo delle verifiche di legge sopra indicate, questo al fine di porre in essere la risoluzione dell'autorizzazione al subappalto in adempimento alla condizione risolutiva qui apposta;



CONSIDERATO che il pagamento in favore del subappaltatore proposto, qualora rientrante nella categoria di micro/piccola impresa, avverrà in ossequio a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l'invio di un'espressa clausola contrattuale di miglior favore, accettata anch'essa espressamente dal subappaltatore ed approvata da questa Autorità e che in assenza di tale nota si procederà come detto;

CONSIDERATO che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti *ex lege* sopra detti non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna delle lavorazioni oggetto di subappalto;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA AL SUBAPPALTO

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in capo all'Operatore Economico **GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l.**, C.F./ P. IVA 03629600044, per l'esecuzione delle lavorazioni di "Pavimentazione per viabilità provvisoria e viabilità di cantiere" per l'importo complessivo di euro 388.668,00 di cui euro € 10.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, riconducibili alla categoria prevalente OG3.

La presente autorizzazione è sospensivamente condizionata al rilascio del nullaosta da parte del direttore dei lavori, Ing. Fabrizio Mansueto, nonché risolutivamente condizionata alle prescrizioni dettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Dott. Ing. Cesare Rè ed altresì all'esito positivo di parte delle verifiche di legge.

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati, oltre a quanto stabilito all'art. 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Geol. Giuseppe Canepa)

